



COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

ORDINANZA N.....1.....DEL 13/01/2016

Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale da gioco autorizzate ex art. 86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS collocati in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS (R.D. n. 773/1931).

IL SINDACO

PREMESSO che il fenomeno della ludopatia è un grave problema di ordine sociale e sanitario e che rientra tra i compiti di questo ente locale assumere iniziative nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, al fine di porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d'azzardo;

Atteso che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale: infatti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Ritenuto che il Comune possa adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Visti i dati preoccupanti provenienti dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze ASL NO che indicano un incremento dei casi presi in carico dall'ambulatorio GAP che in sette anni sono passati da 16 a 133 (più 735 per cento) e che i nuovi casi presi in carico annualmente sono passati dai 27 del 2009 ai 64 del 2014 con un incremento del 135 %, nonché lo studio del Dipartimento Patologia delle Dipendenze della ASL Torino 3;

Dato atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Considerata comunque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusivi" di cui all'art. 7 lettera d) del D. Lgs. 59/2010

"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15 luglio 2013);

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità" ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Ritenuto che gli apparecchi di gioco di cui sopra siano da considerare, nella loro eccezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che si ritiene l'utilità di disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura della sala giochi e di accesso agli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi;

Valutato quindi opportuno intervenire per regolamentare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 09/12/2015 ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE".

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Viste la circolare n.557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;

Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal;

Sale Bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art.50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno respinto la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 sollevata dal Giudice remittente, affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali

siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;

Vista la L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congedi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 “Individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 27 luglio 2011;

ORDINA

Per l'esercizio di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in sale da gioco o in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS, viene fissato il seguente limite all'orario di funzionamento dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

DISPONE

1. L'entrata in vigore della presente ordinanza dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Bogogno;
2. La sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e i media locali;
3. Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato oltre che le seguenti disposizioni:
 - obbligo di esposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.

- obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività e del funzionamento degli apparecchi oggetto del presente provvedimento.
- 4. L'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del Dlgs 267/2000, secondo i principi di cui alla Legge 689/81
- 5. Che in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da cinque a dieci giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art.86, ovvero alla sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del TULPS, collocati nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ex art.86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco temporale di un anno (365 giorni), anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81 e s.m.i.
- 6. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.
- 7. La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Novara, al Questore di Novara, al Comando dei Carabinieri di Gattico e alla Guardia di Finanza – Compagnia di Borgomanero.

A V V E R T E

Che la presente ordinanza è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale, lì 13/01/2016

